



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 10/26

8 Aprile 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

Letto il

Referto Arbitrale: pervenuto presso questo ufficio in data 30 /3/26

Nei confronti di: XXXXXXXX Xxxxxxxx

Qualità: Atleta

Società di tesseramento: XXXXXXXX XXXXXXXX

GARA : Prova di qualificazione regionale Campionato Italiano Gold Assoluti alle 6 Armi

Data: 29 marzo 2026

Luogo: Carrara

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- rilevato che nel termine assegnato non è pervenuta a questo ufficio alcuna memoria difensiva;
- ritenuto che l'infrazione del regolamento e delle condotte comportamentali meritino di essere sanzionate in quanto non rispondenti all'atteggiamento che deve tenersi in gara in conformità alle norme che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- considerato che la condotta consistita nel lancio della maschera con violenza ha costituito potenziale situazione di pericolo;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia
-

P.Q.M.

- Commina all'atleta **XXXXXXXXX Xxxxxxxx** la sanzione della squalifica per 1 (una) gara da scontarsi nella qualità di atleta nella specialità fioretto maschile, in occasione delle prima gara utile di calendario federale alla quale l'atleta abbia diritto di partecipare.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Cotti